



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

56036 Palaia - Piazza della Repubblica n° 56
PI. 00373580505
Tel. 0587/62141 - Fax 0587/622539
<http://www.comune.palaia.it>

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE D' ESERCIZIO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 9/10/2019)

Art.1) Oggetto del regolamento

Il presente regolamento si applica all'interno del territorio comunale e detta norme per l'installazione delle insegne di esercizio, quali indicatori di attività.

Disciplina in particolare le tipologie delle insegne in funzione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici e degli spazi urbani.

Art. 2) Criteri generali e finalità

Il presente regolamento disciplina, in ottemperanza alle normative vigenti, le modalità di installazione delle insegne di esercizio, stabilendo limitazioni e divieti nell'ambito del territorio comunale e prescrive le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni.

Tutte le insegne di esercizio dovranno possedere i requisiti in merito a tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati e modalità di posizionamento, tali, da consentire la salvaguardia del decoro e del rispetto dell'ornato urbano, nonché l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico di riferimento.

Art. 3) Definizioni e classificazioni

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici relativa all'attività esercitata, comprendente eventualmente simboli e/o marchi, sempre relativi all'attività stessa (logo), realizzata e supportata con idonei materiali, installata all'esterno dell'attività a cui si riferisce per richiamarne l'attenzione.

Ai fini del presente regolamento, le insegne di esercizio si classificano:

a) secondo la loro tipologia:

- CON CARATTERI INDIPENDENTI, quando l'iscrizione e/o il marchio è composto da elementi singoli indipendenti fissati al piano di ancoraggio;
- CON CARATTERI INDIPENDENTI SU SUPPORTO, quando l'iscrizione e/o il marchio è composto da elementi singoli fissati su un supporto posto sul piano di ancoraggio;
- A PANNELLI, quando l'iscrizione e/o marchio è posta o ricavata su un unico supporto di natura prevalentemente bidimensionale;
- A CASSONETTO, come i pannelli, quando lo spessore non risulta essere trascurabile e la sua natura diviene tridimensionale;
- IN VETROFANIE, quando l'iscrizione e/o il marchio è posta all'interno di un involucro trasparente protettivo, con le caratteristiche proprie del pannello;
- ALTRI TIPI, quando l'iscrizione e/o il marchio sono realizzati o supportati con sistemi diversi da quelli precedenti;

b) secondo la loro posizione al piano di ancoraggio in:

- A BANDIERA, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o marchi, è ad esso ortogonale;
- FRONTALI, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o marchi è ad esso parallelo;
- INCLINATE, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o il marchio forma con esso un angolo

diverso da quello retto in almeno una delle sue dimensioni principali;

c) *secondo il sistema di illuminazione adottato, se con luce:*

- DIRETTA, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente luminosa inserita nell'insegna unitamente al piano contenente l'iscrizione e/o il marchio;
- INDIRETTA, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente diversa e indipendente dall'insegna e convogliato su questa mediante elementi accessori.

Art. 4) Vincolo e divieti generali

In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di insegne di esercizio che vadano a coprire ed offuscare gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi, lesene, fasce marcapiano, fasce marca davanzale, cantonate, conci, chiavi di volta, lunette dei vani e quant'altro a questo assimilabile.

Il posizionamento delle insegne di esercizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni.

Le insegne comunque collocate, non potranno occupare la sagoma libera stradale, né limitare la libera fruizione dello spazio pubblico ed ostacolare la visibilità dei segnali stradali.

La loro collocazione dovrà salvaguardare luci e vedute di terzi e non pregiudicare l'areo illuminazione degli edifici serventi e terzi.

Le insegne, dovranno essere dimensionate, costruite e ancorate in modo da resistere alle sollecitazioni derivanti dalle loro condizioni di esercizio nonché dagli eventi atmosferici, anche violenti;

E' sempre vietata la collocazione di insegne di esercizio su piante e/o assenze arboree, su strutture temporanee e/o fisse quali tende, gazebo, tettoie e pergolati ancorché autorizzate.

Nella realizzazione di detti mezzi pubblicitari è vietato utilizzare lo stemma del **Comune di Palaia**.

Le insegne a bandiera ove previste, non potranno in nessun caso essere collocate ad un'altezza inferiore a mt. 4,75 tra l'intradosso del manufatto ed il piano stradale.

Art. 5) Limitazioni in particolari zone del Regolamento Urbanistico

Nelle zone individuate dal vigente R.U. come *"Ambiti della conservazione"* assimilabili alle zone "A" del D.M. 1444/68, nonché del *"Territorio agricolo"*, le insegne di esercizio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) Non dovranno avere eccessive dimensioni rispetto alle aperture sottostanti e comunque non dovranno comprendere più aperture;
- b) Non è ammessa l'apposizione di più di una insegna per ciascuna apertura;
- c) Dovranno essere tali da non alterare la percezione dell'ambiente, armonizzarsi con le costruzioni e non nascondere elementi decorativi;
- d) Dovranno avere preferibilmente sagoma regolare ed in ogni caso una forma che si integri in maniera organica al contesto ambientale e architettonico di riferimento;
- e) Le insegne luminose al neon, le insegne pubblicitarie di qualsiasi tipo, non possono essere installate sulle facciate degli edifici.
- f) Non sono ammesse inoltre:

- insegne con sorgente luminosa interna di qualsiasi tipologia costruttiva realizzate a cassonetto o a lettere staccate tridimensionali;
- luci mobili o intermittenti;
- insegne tridimensionali.

- g) Dovranno essere realizzate con scritte e/o marchio possibilmente pitturato e/o comunque riprodotto su supporto del tipo “a pannello” così come specificato all’art. 3) del presente regolamento, costituito da materiale in legno o metallo, appositamente verniciato e/o trattato. Le insegne pitturate sono ammesse sia direttamente sul muro che su pannelli in legno o ferro;
- h) Non è consentito l’uso di supporti del tipo “a cassonetto” così come specificati all’art. 3) del presente regolamento;
- i) Particolare attenzione dovrà essere adottata nell’uso di colori e del loro abbinamento. Dovranno essere usati cromatismi omogenei con tonalità non particolarmente accese e vivaci;
- l) Dovranno avere sistema di illuminazione del tipo “indiretto”, così come definito dall’art. 3) del presente regolamento, con fascio di luce limitato all’insegna;
- m) Le insegne a bandiera così come disciplinate dall’art. 3) del presente regolamento, sono ammesse solo del tipo a mensola di ferro tradizionale e comunque tali da non dare intralcio al paesaggio o degrado dell’ambiente urbano.

Sono ammesse di norma, insegne a bandiera, per i seguenti casi:

- per segnalare poliambulatori, strutture sanitarie e farmacie, mediante l’uso degli appositi simboli;
- nei casi in cui l’attività è ubicata nella traversa interna alla viabilità principale.

Per questo ultimo caso, la reale necessità di installare detta tipologia di insegna, sarà valutata caso per caso dagli uffici preposti al rilascio del parere tecnico, e comunque tali insegne dovranno essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche del presente articolo con staffe in metallo appositamente verniciate con finitura del tipo “ferro micaceo”.

In tutte le altre zone del vigente R.U. diverse dagli “**Ambiti della conservazione**” e “**Territorio Agricolo**”, sono ammesse insegne di esercizio come classificate dall’art. 3) del presente regolamento nel rispetto comunque dei vincoli e divieti generali di cui all’art. 4).

Art. 6) Autorizzazioni all’installazione

Per l’installazione delle insegne di esercizio, gli interessati dovranno presentare al istanza di autorizzazione su stampato appositamente disposto al Servizio di competenza, il quale provvederà a e richiedere i parere endoprocedimentali degli Enti/Uffici interessati.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista nella modulistica predisposta dagli Uffici di competenza.

L’autorizzazione rilasciata ha validità per un periodo di tre anni e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell’interessato o da parte dell’Amministrazione comunale per motivi di pubblico interesse e/o sicurezza pubblica.

Art. 7) Obblighi per il titolare dell’insegna

Il titolare dell'autorizzazione una volta installata l'insegna di esercizio, rimane obbligato a:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell'impianto pubblicitario e delle strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla completa rimozione, compreso le eventuali strutture di sostegno con ripristino dello stato dei luoghi, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione, o di motivate richieste del Comune.
- presentare al comune apposita dichiarazione per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, le dimensioni, la superficie in mq, la durata della pubblicità e l'ubicazione dell'insegna installata, ai sensi del D.lgs 507/1993 art. 8. Il modello di dichiarazione è reperibile presso gli uffici comunali oppure sul sito istituzionale del Comune di Palaia;
- in caso di variazione della dimensione dell'insegna o del messaggio diffuso attraverso la stessa, di comunicare tempestivamente le predette variazioni agli uffici comunali competenti;
- adempiere annualmente al pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità, eventualmente dovuta al Comune, in base alle disposizioni legislative e regolamentari pro-tempore vigenti.

Art. 8) Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimo giorno dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale.